



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO ATTO N. 123 DEL 04/05/2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI, AI SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 74/2020

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 (inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 Marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1 lett. i del sopra citato Decreto che prevede, tra l'altro "Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;"

VISTO il decreto ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020, ad oggetto “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19” che recita, al punto 4 “È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;”;

RITENUTO necessario attuare ogni misura possibile volta a tutelare la salute pubblica, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme nonché le operazioni cimiteriali connesse, consentendo, altresì, la visita ai defunti e l’estremo saluto da parte dei famigliari in forma strettamente privata, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio prescritte dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- lo Statuto comunale;

VISTO il decreto in data 22 novembre 2019 (prot. Prefettura di Bologna Interno n. 119518 prot. gen. del Comune n. 43438/2019) con il quale il Prefetto di Bologna ha nominato quale sub Commissario la Dott.ssa Sandra Pellegrino, Vice Prefetto della Prefettura di Bologna, con l’incarico di coadiuvare e sostituire il Commissario in caso di assenza o impedimento;

ORDINA

1) i Cimiteri comunali possono essere frequentati, negli orari ordinari di apertura, nel rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento sociale (mantenendo una distanza minima dagli altri frequentatori di almeno un metro), evitando assembramenti, ed esclusivamente con utilizzo di mascherine o altre forme equivalenti di protezione di naso e bocca, e di guanti di protezione qualora si interagisca con oggetti che potenzialmente possono essere stati toccati da altri frequentatori (vasi, fiori, maniglie, rubinetti, recipienti, materiali per pulizie, ecc.), in ottemperanza ai criteri generali previsti dalla normativa in materia di circolazione delle persone;

2) lo svolgimento delle cerimonie funebri presso i Cimiteri comunali, con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine o altre forme equivalenti di protezione di naso e bocca, e guanti di protezione qualora si interagisca con oggetti che potenzialmente possano essere stati toccati da altri frequentatori (vasi, fiori, maniglie, rubinetti, recipienti, materiali per pulizie, ecc.), rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

3) le suddette funzioni, di carattere religioso o laico o il momento di raccoglimento dovranno svolgersi in prossimità delle cappelle presenti nei cimiteri o dei siti di tumulazione o inumazione e saranno calendarizzate in modo che il flusso degli utenti si svolga senza creare assembramenti;

ORDINA ALTRESI'

al Concessionario dei servizi cimiteriali Area Blu S.p.A. di apporre opportuna cartellonistica presso i cimiteri del territorio al fine di informare i cittadini degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza;

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

E' incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione della sanzioni ai trasgressori il Corpo di Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DA' ATTO

che la presente è immediatamente esecutiva e cesserà i suoi effetti al momento dell'adozione di provvedimento di revoca o modifica;

DISPONE

che la presente sia comunicata al Prefetto della Provincia di Bologna, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Municipale, ad Area Blu S.p.A, e sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna. In alternativa nel termine di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Enrica Ugolotti, Dirigente Area servizi amministrativi e culturali del Comune di Imola.

Li, 04/05/2020

il Vicecommissario
Sandra Pellegrino